



COMUNE DI TAIPANA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 40 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE. INTRODUZIONE DEGLI “INCARICHI DIRETTIVI, DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” E LINEE D’INDIRIZZO CONSILIARI PER LA SUCCESSIVA MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI.

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale tramite videoconferenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con le modalità previste dal decreto sindacale n. 4 del 06.04.2020:

		Presente/Assente
Cecutti Alan	Presidente del Consiglio	Presente
Semic Sabrina	Componente del Consiglio	Presente
Tomasino Michele	Componente del Consiglio	Presente
Noacco Armando	Componente del Consiglio	Presente
Tomasino Anita	Componente del Consiglio	Assente
Sedola Walter	Componente del Consiglio	Presente
Vazzaz Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Pascolo Marjan	Componente del Consiglio	Presente
Vazzaz Riccardo	Componente del Consiglio	Presente
Levan Narcisio	Componente del Consiglio	Presente
Balloch Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Albertini Gianni	Componente del Consiglio	Presente
Albertini Yari	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Paladini dr. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti Alan nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE. INTRODUZIONE DEGLI “INCARICHI DIRETTIVI, DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” E LINEE D’INDIRIZZO CONSILIARI PER LA SUCCESSIVA MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI.

Illustra il Vice Sindaco Sabrina Semic dando infine lettura del deliberato.

Il Consigliere Alberini Gianni chiede chiarimenti in merito alla figura del Vice Segretario e alla durata dell’eventuale incarico.

Il Vice Sindaco Sabrina Semic spiega che l’incarico cesserà con la cessazione del mandato del Sindaco.

Il Consigliere Alberini Gianni chiede chiarimenti sulle modalità di individuazione di questa figura.

Il Vice Sindaco Semic spiega che dovrà essere emesso un bando al quale potranno partecipare tanto dirigenti degli enti locali tanto dirigenti Regionali.

Il Consigliere Alberini Gianni chiede chiarimenti in merito alla sostenibilità finanziaria dell’incarico.

Il Vice Sindaco Sabrina Semic spiega che il Comune di Taipana rispetterà i limiti di spesa imposti dall’attuale normativa.

In ogni caso l’obiettivo è quello di suddividere la relativa spesa nell’ambito di una convenzione tra più comuni.

Il Consigliere ARMANDO NOACCO chiede a tutto il consiglio un voto unanime visto che si interviene sullo statuto comunale dell’Ente.

Il Consigliere Alberini Gianni invita i componenti della propria lista a votare favorevolmente per senso di responsabilità.

Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente statuto comunale approvato con delibera di Consiglio n. 39 del. 2002;

Premesso che questa amministrazione avverte l’esigenza di garantire la continuità delle proprie funzioni fondamentali la quale è gravemente minacciata dalla carenza di personale al suo interno;

Preso atto della scarsa attrattiva che presenta il Comune di Taipana per il reperimento di figure apicali;

Dato atto che il ricorso a graduatorie e a procedure di mobilità per il reperimento delle suddette figure non ha dato gli esiti sperati;

Ritenute le tempistiche necessarie per lo svolgimento di un’apposita procedura concorsuale incompatibili rispetto ad una celere soluzione del problema;

Considerato che l’Amministrazione valuta positivamente la possibilità di fronteggiare la carenza di personale apicale mediante ricorso alle forme di assunzione flessibili disciplinate dall’articolo 110 del decreto legislativo n.267/2000.

Considerato che per avvalersi delle suddette disposizioni, lo Statuto Comunale ne deve fare espressa menzione;

Visto l'articolo 110 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI che per comodità si riporta integralmente in prosieguo:

Articolo 110

Incarichi a contratto

- Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
- I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
- Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
- Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Verificato che le fattispecie contenute nel citato art. 110 del d.lgs 18.08.2000 n.267 non sono previste in nessuna delle disposizioni contenute nello Statuto Comunale vigente;

Ritenuto, per le motivazioni espresse ai capoversi precedenti, di sostituire il comma 2 dell'articolo 24 dello statuto comunale con il seguente testo innovativo:

“Art 24

2) Il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Tali incarichi e collaborazioni devono essere resi pubblici e adeguatamente motivati”

Considerato ancora che lo Statuto del Comune non prevede la figura del vicesegretario e ritenuto opportuno poterla istituire per le ipotesi di impedimento o assenza del Segretario Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;

Ritenuto pertanto di sostituire il comma 6 dell’articolo 23 dello Statuto comunale con il seguente testo innovativo:

“Art. 23

6) In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale lo stesso può essere sostituito dal Vicesegretario. Il Vicesegretario potrà essere individuato fra i dipendenti in possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso al concorso di segretario comunale e adeguata professionalità ovvero, in caso di assenza, in una figura al di fuori della dotazione organica, in base a quanto stabilito dall’art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”

Considerato che ai sensi dell’articolo 48, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le suddette innovazioni costituiscono principi e criteri generali ai quali si atterrà la Giunta Comunale nella modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2007 allo scopo di introdurre la normativa specifica in merito agli Incarichi direttivi, dirigenziali e di alta specializzazione ed in merito alla figura del vicesegretario;

Visto, altresì l’art. 12, comma 3, della legge Regionale 09.01.2006 n.1. in ordine alle maggioranze richieste per l’approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

Sentita la discussione che segue alla proposta nella quale intervengono i consiglieri:

Al termine

Avuto il parere di regolarità tecnica amministrativa da parte del segretario comunale ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000

DATO ATTO CHE gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell’art. 46 BIS del Regolamento del Consiglio Comunale;

Esaurita la discussione, con n. voti a favore: 12; contrari: / ; astenuti: / ;

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il vigente statuto comunale sostituendo il comma 2 dell’articolo 24 con il seguente testo innovativo:

“Art 24

2) Il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Tali incarichi e collaborazioni devono essere resi pubblici e adeguatamente motivati”;

e sostituendo il comma 6 dell’articolo 23 dello Statuto comunale con il seguente testo innovativo:

“Art. 23

6) In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale lo stesso può essere sostituito dal Vicesegretario. Il Vicesegretario potrà essere individuato fra i dipendenti in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al concorso di segretario comunale e adeguata professionalità ovvero, in caso di assenza, in una figura al di fuori della dotazione organica, in base a quanto stabilito dall'art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000"

2. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che le suddette innovazioni costituiscono principi e criteri generali ai quali si atterrà la Giunta Comunale nella modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2007 allo scopo di introdurre la normativa specifica in merito agli Incarichi direttivi, dirigenziali e di alta specializzazione ed in merito alla figura del vicesegretario.

3. Dare atto che per le sopra esposte modifiche statutarie è stata approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati a norma dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n.1/2006, per cui detta modifica non richiede un ulteriore passaggio consiliare e può essere efficace dalla dichiarazione di esecutività della stessa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA PALADINI in data 26 novembre 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. MARCO DEL NEGRO in data 26 novembre 2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Cecutti Alan

Il Segretario
F.to Paladini dr. Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/12/2020 al 17/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Taipana, lì 02/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Paolo Vazzaz

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì,

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Paolo Vazzaz

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Vazzaz